

# ENTE NAZIONALE DELLA CERAMICA E DEI SILICATI

---

*(Riconosciuto in Ente Morale con D.P.R. 15 luglio 1957, n. 1432)*

*(Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1958 - n. 73)*

\* \* \*

## **STATUTO**

## **Art. 1**

È costituito in Bologna l'Ente Nazionale della Ceramica e dei Silicati.

## **Art. 2**

L'Ente ha per scopo:

- 1) di promuovere, mediante ricerche sperimentali, scientifiche, di studio, lo sviluppo, il progresso, il perfezionamento tecnico dell'industria e delle attività ceramiche italiane in tutti i suoi vari rami;
- 2) costituire, preparare, allargare, attraverso lo sviluppo della cultura tecnica ceramica, i quadri di personale istruito, a disposizione delle attività ceramiche italiane.

## **Art. 3**

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dalle somme raccolte al fine di costituire il patrimonio iniziale all'atto della costituzione della Associazione;
- b) di lasciti, donazioni, sovvenzioni, aventi esplicita e tassativa destinazione al patrimonio della Associazione.

## **Art. 4**

Le somme di cui l'Associazione può disporre al fine dell'adempimento dei propri compiti istituzionali sono costituite:

- a) dal reddito del patrimonio
- b) dall'ammontare delle annualità versate e impegnate da donazioni, lasciti, sovvenzioni non aventi tassativa destinazione a patrimonio.

## **Art. 5**

Le somme di cui all'articolo precedente possono essere erogate:

- a) per incremento della dotazione e per provvedere ad attrezzature dei laboratori del Centro Ceramico della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna;
- b) per ricompensare prestazioni di personale adibito a ricerche o a prove del Centro Ceramico e permettendo a questo di effettuare particolari studi anche fuori sede, e del personale adibito al funzionamento del corso di specializzazione di ceramica;
- c) per finanziare corsi e assistenza tecnica ivi comprese particolari attività del Corso di Specializzazione in Ingegneria Ceramica, gite di istruzioni, tirocini e simili.

## **Art. 6**

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata nei modi fissati dagli articoli successivi agli organi seguenti:

- a) Assemblea
- b) Consiglio Direttivo
- c) Giunta esecutiva
- d) Presidente
- e) Revisori dei conti

## **Art. 7**

L'Assemblea è costituita da coloro:

- 1) che hanno versato una tantum, sia a titolo di costituzione e di aumento di patrimonio, sia a qualsiasi altro titolo, la somma di almeno lire 500.000= (cinquecentomila Lire).
- 2) che si sono impegnati a versare almeno lire 100.000= (centomila Lire) annue per cinque anni.

I primi fanno parte dell'Assemblea per un numero di anni pari al quoziente fra la somma sottoscritta e lire 100.000= (centomila Lire); i secondi per tutta la durata del loro impegno.

## **Art. 8**

Fanno anche parte dell'Assemblea con un voto ciascuno:

il Preside pro tempore della Facoltà di Ingegneria; il Direttore pro tempore dell'Istituto di Chimica applicata della Facoltà stessa e il Titolare pro tempore della Cattedra di Chimica e Tecnologia dei prodotti ceramici, o, qualora queste ultime due cariche avessero a cumularsi nella stessa persona, un insegnante designato dal Direttore.

## **Art. 9**

È compito della Assemblea dare direttive di massima per l'attività dell'Ente, approvare i bilanci preventivi e consuntivi, nominare membri elettivi del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti.

L'Assemblea si convoca ordinariamente almeno una volta all'anno, essa può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga farlo.

## **Art. 10**

Coloro che abbiano versato più quote di lire 100.000= (centomilalire), una tantum o si siano impegnati per più quote di lire 100.000= (centomilalire), per cinque anni, hanno diritto ad un numero di voti proporzionale alle quote versate o impegnate.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti degli aventi diritto alla votazione, le sue deliberazioni sono valide quando prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In seconda convocazione tuttavia l'Assemblea può deliberare, qualunque sia il numero dei voti presenti, salvo che l'ordine del giorno non contempa modificazioni di Statuto, per le quali, è, in ogni caso, richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti spettanti agli aventi diritto.

## **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo è composto da sei a dodici membri eletti dall'Assemblea, dal rappresentante del Ministero Industria e Commercio, dal Preside pro tempore della Facoltà di Ingegneria, dal Direttore pro tempore dell'Istituto di Chimica applicata, dal Titolare della Cattedra di Chimica e Tecnologia dei prodotti ceramici; e dura in carica cinque anni.

Esso nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

## **Art. 12**

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere suddetto, dal Preside pro tempore della Facoltà di Ingegneria e dal Rappresentante del Ministero Industria e Commercio; essa nomina un Segretario, anche estraneo alla Giunta.

La Giunta esecutiva ha il compito di eseguire e dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta esecutiva, per i casi di urgenza, la facoltà di adottare deliberazioni che rientrerebbero nella sua competenza.

In tal caso le deliberazioni della Giunta esecutiva vengono sottoposte, per la ratifica, all'esame del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

## **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo sarà, in via ordinaria, convocato due volte all'anno; e potrà esserlo, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle riunioni, si richiede la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

#### **Art. 14**

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri inerenti all'Amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente ed alla predisposizione ed attuazione dei provvedimenti necessari all'adempimento degli scopi dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità di voti, quello di chi presiede.

#### **Art. 15**

I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono eletti a maggioranza dall'Assemblea; ad essi è affidata la vigilanza della gestione.

#### **Art 16**

L'anno finanziario termina il 30 settembre di ogni anno.

#### **Art. 17**

Il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell'Ente.

#### **Arte 18**

Per tutto quanto non fosse previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in vigore.

\* \* \*